

COLLABORATORI E PROFESSIONISTI - 09 MARZO 2018 ORE 19:42

Gestione separata: trasferimento automatico dei versamenti errati

Interviene l'INPS, con la circolare n. 45 del 2018, a specificare con quali modalità e in quali fattispecie sarà possibile effettuare il trasferimento diretto della contribuzione dall'ente che ha erroneamente ricevuto il pagamento a quello a cui la contribuzione risulta effettivamente dovuta. Il tutto senza aggravii o sanzioni per il contribuente in buona fede

L'INPS, con il messaggio n. 1035 del 7 marzo 2018, L'INPS, interviene per fornire le istruzioni utili al trasferimento della contribuzione previdenziale, in caso di errato versamento effettuato ad un ente previdenziale pubblico diverso dal creditore effettivo. Sarà dunque l'ente che ha ricevuto il pagamento a dover provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

La procedura sarà attuabile esclusivamente nei confronti degli enti che gestiscono **forme di previdenza obbligatoria**.

Tale possibilità, che esclude la necessità che il contribuente debba chiedere il rimborso ed effettuare un nuovo pagamento, è prevista **alle seguenti condizioni**:

- il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
- la natura del contributo deve essere previdenziale;
- il contributo deve essere certo;
- deve sussistere la buona fede del debitore.

L'Istituto specifica che tutti gli enti che svolgono funzioni di **previdenza ed assistenza** obbligatoria possono essere considerati come rientranti nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni di trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all'INPS e dovuta alle Casse previdenziali e viceversa. A tale scopo le **Casse previdenziali** interessate potranno stipulare apposite convenzioni con l'INPS al fine di individuare le modalità operative per il trasferimento della contribuzione versata dai propri assicurati.

Contribuenti di riferimento

La disciplina specificata dall'INPS riguarda:

-i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata INPS, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.

- i professionisti titolari di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa professionale privata, obbligati al versamento del contributo soggettivo minimo alla Cassa professionale nel caso in cui proseguano lo svolgimento dell'attività professionale.

- i professionisti che esercitano l'attività per il cui esercizio è obbligatoria l'iscrizione all'Albo professionale, essendo obbligatoriamente iscritti presso la Cassa di appartenenza, anche nel caso di contribuzione versata dal committente presso la Gestione separata la stessa può essere oggetto di trasferimento diretto.

Domanda telematica

L'istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all'INPS può essere presentata:

- dal professionista;
- dal collaboratore;
- direttamente dall'ente previdenziale a seguito di accertamento d'ufficio o a seguito di sentenza.

N.B. Resta esclusa da tale trasferimento la contribuzione versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all'iscrizione all'Albo professionale.

Il modello di richiesta, da trasmettere telematicamente, sarà prossimamente pubblicato dall'Istituto, e dovrà contenere:

- il periodo di riferimento;
- la motivazione;
- l'ente destinatario della contribuzione;
- l'importo del contributo da trasferire.

A cura della Redazione

INPS, circolare 09/03/2018, n. 45